

Legislazione emergenziale

## Il 2020 come anno “di grazia” per le perdite da COVID-19

di Angelo Busani

Una delle misure più radicali adottate in campo societario per fronteggiare lo *shock* economico-patrimoniale provocato dall'epidemia in corso è senz'altro quella recata dalla norma di cui all'art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, la quale reca una notevolissima deroga rispetto alla normativa “ordinaria” in tema di “opportuni provvedimenti” da assumere in caso di maturazione di perdite rilevanti.

La norma di cui all'art. 6, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (1), sancisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020 (e cioè dal 9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, “per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data” del 31 dicembre 2020 “non si applicano” (2) le norme del Codice civile in tema di:

- a) riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo del capitale sociale che siano rilevate dopo il cosiddetto “anno di grazia” (art. 2446, commi 2 e 3, c.c., per la società per azioni; art. 2482 *bis*, commi 4, 5 e 6, c.c., per la società a responsabilità limitata);
- b) riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo del capitale sociale, le quali riducano il capitale sociale sotto il minimo di legge (art. 2447 c.c., per la società per azioni; art. 2482 *ter* c.c., per la società a responsabilità limitata);

c) scioglimento della società per il caso di perdite che riducano il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento (art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. per le società per azioni e le società a responsabilità limitata; e art. 2545 *duodecies* c.c., per le società cooperative).

In sostanza, viene sospeso, per un dato periodo, l'obbligo di assumere «*opportuni provvedimenti*» in caso di perdite (e, in particolare, di provvedere al loro ripianamento). Ovviamente, se anche tale obbligo è disattivato, resta pur sempre per i soci la facoltà di provvedere al ripianamento delle perdite (mediante riduzione del capitale o mediante apporto di nuove risorse) o di decidere la trasformazione o lo scioglimento della società.

Non viene sospesa, invece, la norma (di cui agli artt. 2446, comma 1, e 2482 *bis*, comma 1, c.c.) secondo la quale, in caso di capitale diminuito di oltre un terzo in

(1) Il D.L. n. 23/2020 è stato pubblicato dalla G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020 ed è entrato in vigore, ai sensi del suo art. 44, il giorno successivo a quello della predetta sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al mento della pubblicazione di questo articolo, il D.L. n. 23/2020 non era ancora stato convertito in legge e, quindi, l'articolo si deve leggere tenendo conto di eventuali modifiche che siano apportate alla normativa in commento in sede di legge di conversione.

(2) È evidente lo “spunto” che il legislatore prende da (analoga) legislazione vigente: l'art. 182 *sexies*, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui “[d]alla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, [...] della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione [...] ovvero della proposta di accordo [...] e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile”; nonché l'art. 26, comma 1,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221) secondo cui “[n]elle *start-up* innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle *start-up* innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-*ter* del codice civile”.